

Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare

OGGETTO:	ADEGUAMENTO STATUTARIO		
Decorrenza:	Immediata	Tipo:	Circolare
Data:	14 marzo 2022	Numero:	121/2022

DESTINATARI

Tutti gli Iscritti

DI COSA SI TRATTA

A seguito della Deliberazione del 19 maggio 2021 della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito “Covip”), relativa all’adozione di nuovi schemi di Statuto, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/2341, si è provveduto al necessario adeguamento statutario attraverso un complessivo recepimento delle disposizioni introdotte. In questa fattispecie, essendo normativa da recepire obbligatoriamente, si è provveduto, come da disposizioni Covip, alla modifica mediante approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Si è proceduto, inoltre, ad un allineamento formale del testo statutario ai mutati profili assunti dal Fondo a seguito della nuova offerta di investimento, di cui alle Circolari n. 118 e 119/2021, adeguando i riferimenti agli attuali assetti associativi ed organizzativi, espungendo le previsioni transitorie decadute, per esaurimento dei termini temporali previsti per l’efficacia delle stesse, e sostituendo alcuni termini con una qualificazione più puntuale in armonia alle disposizioni di legge.

Principali modifiche statutarie

Per Vostra comodità, riassumiamo qui di seguito le principali modifiche/implementazioni:

- Iscritti: sostituita la generica denominazione di Associati in Iscritti che individua l’insieme degli aderenti e dei beneficiari (iscritti in fase di percezione delle prestazioni pensionistiche);
- Consiglio di Amministrazione: aggiornate le attribuzioni per tener conto delle novità introdotte dal Decreto lgs. 147/2018 ed allineata allo schema la previsione di decadenza dal ruolo mantenendo il numero di assenze previste dallo statuto previgente;
- Direttore Generale: modificata la disciplina con eliminazione contestuale della figura del Responsabile del Fondo;
- Funzioni Fondamentali: introdotte le due nuove funzioni obbligatorie di Gestione dei Rischi e di Revisione Interna;

- Depositario: aggiornata la relativa disciplina;
- Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo 8.06.2001 n. 231: previsione di istituzione dell'organismo e più chiara qualificazione terminologica della facoltà istitutiva dello stesso già affidata al Consiglio dalla precedente stesura statutaria;
- Assunzione delle cariche: integrato l'impedimento per coloro che hanno svolto il ruolo di componente del collegio sindacale nell'esercizio precedente presso il Fondo di assumere il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, e viceversa;
- Anticipazione, riscatto e trasferimento: recepimento del termine di massimo di mesi 6 entro il quale il Fondo deve provvedere ai relativi adempimenti, come già previsto normativamente;
- Adesione via web e recesso: implementata la facoltà di prevedere l'adesione via web unitamente alla disciplina relativa al diritto di recesso riconosciuto agli aderenti in caso di adesione mediante tale canale;
- Posizioni prive di consistenza/azzerate: normata la disciplina ai fini dell'interruzione del rapporto di partecipazione;
- Indirizzo PEC: inserito l'indirizzo PEC del Fondo;
- Sito Web: previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Bilancio di Esercizio del Fondo.

Si è provveduto inoltre ad aggiornare:

- l'indicazione della sede del Fondo;
- i riferimenti alle società e alle strutture organizzative del Gruppo Banco BPM, nel tempo modificatesi;
- le denominazioni di riferimento della terminologia convenzionale e dei riferimenti statuari non più validi

Infine, premesso che, essendo rimessa dal legislatore la definizione del "Regolamento elettorale" ai sottoscrittori delle Fonti Istitutive (nel nostro caso le Aziende e OO.SS. del Gruppo Banco BPM) e che nella Deliberazione Covip di adeguamento statutario si invita a prevedere, in detto Regolamento, principi in base ai quali è assicurata agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi, il Fondo ha interessato queste ultime al fine di addivenire ad un aggiornamento tempestivo del Regolamento vigente.

Alleghiamo il documento di raffronto tra lo Statuto vigente, pubblicato sul nostro sito internet www.fondopensionibancopopolare.it e lo Statuto oggetto di adeguamento.

Gli Uffici del Fondo Pensioni rimangono a disposizione degli Associati per qualsiasi ulteriore informazione all'indirizzo e-mail fondopensionibp@bancobpm.it e ai numeri telefonici 0371/580446-447 e 0371/582608.

**Fondo Pensioni del Gruppo
Banco Popolare
Il Direttore**

TESTO ATTUALE**PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO****Terminologia convenzionale**

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
Art. 5 - Destinatari

- Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese e Servizi necessari al funzionamento

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 13 - Anticipazioni
Art. 14 - Prestazioni accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

- Art. 15 - Organi del Fondo
Art. 16 - Assemblea - Criteri di costituzione
Art. 17 - Assemblea – Attribuzioni

Art. 18 - Assemblea - Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 19 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
Art. 20 - Cessazione e decadenza dei Componenti dell'Assemblea dei Delegati
Art. 21 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
Art. 22 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

NUOVO STATUTO**PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO****Terminologia convenzionale**

- Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese e Servizi necessari al funzionamento

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 13 - Anticipazioni
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

- Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 – Assemblea Generale - Criteri di costituzione
Art. 16 - Assemblea Generale - Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea Generale - Modalità di funzionamento e deliberazioni
Art. 18 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 20 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 23 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
Art. 24 - Cessazione e decadenza degli Amministratori	Art. 22 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 25 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni	Art. 23 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 26 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità	Art. 24 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 27 - Presidente e Vice Presidente	Art. 25 - Presidente e Vice Presidente
Art. 28 – Responsabile del Fondo	
Art. 29 – Direttore del Fondo	
Art. 30 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	Art. 26 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
Art. 31 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni	Art. 27 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 32 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità	Art. 28 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
	Art. 29 - Direttore generale
	Art. 30 - Funzioni fondamentali
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 33 - Incarichi di gestione	Art. 31 - Incarichi di gestione
Art. 34 - Banca depositaria	Art. 32 - Depositario
Art. 35 - Conflitti di interesse	Art. 33 - Conflitti di interesse
Art. 36 - Gestione amministrativa	Art. 34 - Gestione amministrativa
Art. 37 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	Art. 35 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
Art. 38 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	Art. 36 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ISCRITTI	PARTE V – RAPPORTI CON GLI ISCRITTI
Art. 39 - Modalità di adesione	Art. 37 - Modalità di adesione
Art. 40 - Trasparenza nei confronti degli iscritti	Art. 38 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
Art. 41 - Comunicazioni e reclami	Art. 39 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI - NORME FINALI	PARTE VI – NORME FINALI
Art. 42 - Modifica dello Statuto	Art. 40 - Modifica dello Statuto
Art. 43 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	Art. 41 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
Art. 44 - Rinvio	Art. 42 - Rinvio
ALLEGATI	ALLEGATI
Allegato 1) Sezioni del Fondo;	Allegato 1) Sezioni del Fondo;
Allegato 2) Regolamento Elettorale.	Allegato 1) Regolamento Elettorale.
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Terminologia convenzionale:	Terminologia convenzionale:

<p>“ex Banco Popolare”: ex Banco Popolare Società Cooperativa; “Banco BPM”: Banco BPM SpA;</p>	<p>“ex Banco Popolare”: ex Banco Popolare Società Cooperativa; “Banco BPM”: Banco BPM SpA o successive denominazioni derivanti da operazioni societarie;</p>
<p>“Fondo”: Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare; “Gruppo”: Gruppo Banco BPM;</p>	<p>“Fondo”: Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare; “Gruppo”: Gruppo Banco BPM o successive denominazioni derivanti da operazioni societarie;</p>
<p>“Capogruppo”: Banco BPM;</p>	<p>“Capogruppo”: Banco BPM o successive denominazioni derivanti da operazioni societarie;</p>
<p>“Società”: Aziende appartenenti al Gruppo; “OO.SS.”: Delegazione Sindacale Unica del Gruppo Banco Popolare;</p>	<p>“Società”: Aziende appartenenti al Gruppo; “OO.SS.”: Delegazione Sindacale Unica di Gruppo Gruppo Banco Popolare;</p>
<p>“Decreto”: il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 e successive modificazioni ed integrazioni; “DM 166”: Decreto MEF 2 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;</p>	<p>“Decreto”: il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 e successive modificazioni ed integrazioni; “DM 166”: Decreto MEF 2 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;</p>
<p>“Fonti istitutive”: contratti e accordi collettivi stipulati dalle Aziende e dalle OO.SS. in materia di previdenza complementare; per estensione si indicano come Fonti Istitutive anche le parti Azienda e OO.SS.;</p>	<p>“Fonti istitutive”: contratti e accordi collettivi stipulati dalle Aziende e dalle OO.SS. in materia di previdenza complementare; per estensione si indicano come Fonti Istitutive anche le parti Azienda e OO.SS.;</p>
<p>“A.G.O.”: l’Assicurazione Generale Obbligatoria che eroga le prestazioni pensionistiche di legge per il tramite dell’I.N.P.S. od altro analogo istituto;</p>	<p>“A.G.O.”: l’Assicurazione Generale Obbligatoria che eroga le prestazioni pensionistiche di legge per il tramite dell’I.N.P.S. od altro analogo istituto;</p>
<p>“Covip”: Commissione di Vigilanza sui fondi pensione; “T.F.R.”.: trattamento di fine rapporto;</p>	<p>“Covip”: Commissione di Vigilanza sui fondi pensione; “T.F.R.”.: trattamento di fine rapporto;</p>
<p>“Iscritti”: gli Associati così come definiti nell’Art. 5;</p>	<p>“Iscritti”: gli aderenti e i beneficiari così come definiti nell’Art. 5;</p>
<p>“Comparto”: gestione patrimoniale che è caratterizzata da specifici mandati di gestione o investimenti diretti;</p>	<p>“Comparto”: gestione patrimoniale che è caratterizzata da specifici mandati di gestione o investimenti diretti;</p>
<p>“Linea”: insieme di uno o più comparti in cui l’iscritto può allocare in tutto o in parte il montante maturato e/o i flussi contributivi;</p>	<p>“Linea”: insieme di uno o più comparti in cui l’iscritto può allocare in tutto o in parte il montante maturato e/o i flussi contributivi;</p>
<p>“Sezione”: nel periodo transitorio, insieme di una o più linee afferenti a ad uno specifico gruppo di associati riferibili al medesimo fondo originario;</p>	<p>“Sezione Ambito”: nel periodo transitorio, insieme di uno o più comparti linee afferenti ad uno specifico gruppo di iscritti riferibili al/ai medesimo/i fondo/i originario/i;</p>

“Collegi elettorali”: ambiti territoriali definiti nel “Regolamento Elettorale”;

“Periodo transitorio di Assetto Patrimoniale”: periodo transitorio di cui all’accordo del 22/12/2015 durante il quale sussistono apposite sezioni indipendenti, separate e non permeabili tra di loro che replicano i comparti/linee di investimento di ciascun Fondo di Provenienza e del Fondo Pensioni del Gruppo BP previgente;

“Assetto Patrimoniale transitorio”: assetto previsto durante il periodo transitorio di cui all’accordo del 22/12/2015 durante il quale sussistono apposite sezioni indipendenti, separate e non permeabili tra di loro che replicano i comparti/linee di investimento di ciascun Fondo di Provenienza e del Fondo Pensioni del Gruppo BP previgente;

“Fondi Originari”: Fondo Pensioni per il personale del Gruppo Banco Popolare, Fondo Pensioni per il personale del Credito Bergamasco, Fondo pensione complementare per il personale dell’ex Gruppo Banca Popolare di Novara, Fondo pensione del personale dipendente della Banca Popolare di Lodi, Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Fondo di Previdenza complementare per i Dirigenti del Gruppo Banca Popolare di Novara;

“Regolamento elettorale”: complesso delle disposizioni originariamente adottate dalle fonti istitutive, salve successive modificazioni delle stesse fonti istitutive, per disciplinare in tutte le sue fasi il procedimento elettorale volto alla elezione dei Delegati, dei Consiglieri di amministrazione e dei Sindaci;

“Statuto Previgente”: Statuto del Fondo Pensioni per il Personale del Gruppo Banco Popolare approvato dall’Assemblea Straordinaria degli associati del 3 maggio 2007, in vigore fino all’approvazione del presente statuto;

“Collegi elettorali”: ambiti territoriali definiti nel “Regolamento Elettorale”;

~~“Periodo transitorio di Assetto Patrimoniale”: periodo transitorio di cui all’accordo del 22/12/2015 durante il quale sussistono apposite sezioni indipendenti, separate e non permeabili tra di loro che replicano i comparti/linee di investimento di ciascun Fondo di Provenienza e del Fondo Pensioni del Gruppo BP previgente;~~

~~“Assetto Patrimoniale transitorio”: assetto previsto durante il periodo transitorio di cui all’accordo del 22/12/2015 durante il quale sussistono apposite Sezioni indipendenti, separate e non permeabili tra di loro che replicano i comparti/linee di investimento di ciascun Fondo di Provenienza e del Fondo Pensioni del Gruppo BP previgente;~~

“Fondi Originari”: Fondo Pensioni per il personale del Gruppo Banco Popolare, Fondo Pensioni per il personale del Credito Bergamasco, Fondo pensione complementare per il personale dell’ex Gruppo Banca Popolare di Novara, Fondo pensione del personale dipendente della Banca Popolare di Lodi, Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Fondo di Previdenza complementare per i Dirigenti del Gruppo Banca Popolare di Novara;

“Regolamento elettorale”: complesso delle disposizioni originariamente adottate dalle fonti istitutive, salve successive modificazioni delle stesse fonti istitutive, per disciplinare in tutte le sue fasi il procedimento elettorale volto alla elezione dei Delegati, dei Consiglieri di amministrazione e dei Sindaci.

~~“Statuto Previgente”: Statuto del Fondo Pensioni per il Personale del Gruppo Banco Popolare approvato dall’Assemblea Straordinaria degli associati del 3 maggio 2007, in vigore fino all’approvazione del presente statuto;~~

~~“Assemblea separata 2016”:
Assemblea riservata agli iscritti al
Fondo BP alla data del 31 dicembre
2016 - le cui modalità di
convocazione e funzionamento
sono regolate dallo statuto
previgente – convocata in sessione
ordinaria per l’approvazione del
bilancio 2016;~~

~~“Comitato Delegato”: Sezione del
Consiglio di Amministrazione
delegata, con pieni poteri
deliberativi, alle attività determinate
nella disposizione transitoria in
calce all’art.23.~~

**Art. 1 - Denominazione, fonte
istitutiva, durata, sede**

1. Il Fondo, già denominato
“Fondo Pensioni per il personale
dell’ex Gruppo Bancario Popolare di
Verona – Bsgsp”, di seguito “per il
personale del Gruppo Banco
Popolare di Verona e Novara” e
successivamente “per il personale
del Gruppo Banco Popolare”,
assume la denominazione di
“Fondo Pensioni del Gruppo Banco
Popolare”, di seguito “Fondo”.

2. Il Fondo, costituito in data 1°
gennaio 1960, modificato e
trasformato in recepimento degli
accordi collettivi, tra Aziende e
OO.SS., del 16 marzo 1993, del 8
gennaio 1996, del 1 giugno 2002,
del 22 dicembre 2015 e del 28
settembre 2016

ha durata illimitata, fatte salve le
ipotesi di scioglimento di cui al
successivo Art. 43.

3. Il Fondo ha sede legale in Verona
e sede amministrativa in Novara.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha natura di
associazione riconosciuta come

~~“Assemblea separata 2016”:
Assemblea riservata agli iscritti al
Fondo BP alla data del 31 dicembre
2016 - le cui modalità di
convocazione e funzionamento
sono regolate dallo statuto
previgente – convocata in sessione
ordinaria per l’approvazione del
bilancio 2016;~~

~~“Comitato Delegato”: Sezione del
Consiglio di Amministrazione
delegata, con pieni poteri
deliberativi, alle attività determinate
nella disposizione transitoria in
calce all’art.23.~~

**Art. 1 - Denominazione, fonti
istitutive, durata, sede e recapiti**

1. Il Fondo Pensioni del Gruppo
Banco Popolare, in forma
abbreviata “FP Banco Popolare” (di
seguito “Fondo”), già denominato
“Fondo Pensioni per il personale
dell’ex Gruppo Bancario Popolare di
Verona – Bsgsp”, di seguito “per il
personale del Gruppo Banco
Popolare di Verona e Novara” e
successivamente “per il personale
del Gruppo Banco Popolare”,
assume la denominazione di
“Fondo Pensioni del Gruppo Banco
Popolare”.

2. Il Fondo è stato costituito in data
1° gennaio 1960, modificato e
trasformato in recepimento degli
accordi collettivi, tra Aziende e
OO.SS. (di seguito “fonti istitutive”)
del 16 marzo 1993, del 8 gennaio
1996, del 1° giugno 2002, del 22
dicembre 2015 e del 28 settembre
2016.

Il Fondo ha durata illimitata, fatte
salve le ipotesi di scioglimento di cui
all’art. 41.

3. Il Fondo ha sede legale in
Verona. e sede amministrativa in
Novara

4. L’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) del Fondo è
fondopensionibp@pec.bancobpms
pa.it

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di
associazione riconosciuta come
persona giuridica, è dotato di

persona giuridica ed è dotato di autonomia patrimoniale.

2. Il Fondo è iscritto all'Albo Covip nella sua configurazione di Fondo pensione preesistente all'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992.

Art. 3 – Scopo

Il Fondo ha lo scopo prioritario di consentire agli iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse, nell'esclusivo interesse degli iscritti, e all'erogazione delle prestazioni previste dalla normativa in materia di previdenza complementare (d. lgs. n. 252/05 e ss. mm.).

Il Fondo non ha scopo di lucro.

Il patrimonio del "Fondo" non può essere distratto dai fini determinati dal presente Statuto e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali o comunque ripartibile.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' D'INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio di capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

Sono iscritti al Fondo in qualità di Associati:

- i dipendenti delle società dell'ex Gruppo Banco Popolare, esplicitamente iscritti al Fondo o confluiti nel Fondo in forza di accordo tra le Fonti Istitutive, anche con il solo conferimento del TFR, nel rispetto delle definizioni delle fonti istitutive tempo per tempo vigenti;
- i soggetti, non dipendenti delle Società, che abbiano esercitato

autonomia patrimoniale ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1365 nella sua configurazione di Fondo pensione preesistente all'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli iscritti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente.

Il Fondo non ha scopo di lucro.

Il patrimonio del Fondo non può essere distratto dai fini determinati dal presente Statuto e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali o comunque ripartibile.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

Sono iscritti al Fondo in qualità di Aderenti:

- i dipendenti delle società dell'ex Gruppo Banco Popolare, esplicitamente iscritti al Fondo o confluiti nel Fondo in forza di accordo tra le Fonti Istitutive, anche con il solo conferimento del TFR, nel rispetto delle definizioni delle fonti istitutive tempo per tempo vigenti;
- i soggetti, non dipendenti delle Società, che abbiano esercitato

anche in modo tacito le facoltà espresse all'Art. 8 comma 8 o all'Art.12 comma 2 lettera e) del presente Statuto e quelli che abbiano esercitato la medesima facoltà nei fondi originari senza soluzione di continuità nel piano pensionistico;

- i familiari degli Associati fiscalmente a carico all'atto dell'iscrizione.

Le modalità attraverso le quali l'Associato attiva la posizione del familiare a carico sono definite dal Consiglio di amministrazione che regola – con apposito Regolamento

- anche, in merito a dette posizioni, l'esercizio dei diritti rivenienti dalla normativa e dallo Statuto vigenti e l'entità minima delle contribuzioni;

- i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2007 nei confronti dei quali trovino applicazione le disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR di cui all'art.8, comma 7 del "Decreto" e che non abbiano esplicitamente manifestato la loro volontà di adesione, inclusi quelli con le medesime caratteristiche confluiti nel Fondo in forza di accordo tra le Fonti Istitutive;

- coloro i quali risultino comunque iscritti alle sezioni a contribuzione definita dei fondi pensione originari non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti.

Hanno facoltà di iscriversi al Fondo:

- i dipendenti in servizio dell'ex Banco Popolare scarl;

- i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 dal Banco BPM S.p.A. con esclusione di quelli assegnati alla Direzione Generale di Milano o ad unità operative presso le quali non si applica la normativa di secondo livello dell'ex Banco Popolare;

- i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2017 da SGS BP S.c. con

anche in modo tacito le facoltà espresse all'Art. 8 comma 8 o all'Art.12 comma 2 lettera e) del presente Statuto e quelli che abbiano esercitato la medesima facoltà nei fondi originari senza soluzione di continuità nel piano pensionistico;

- i familiari degli **aderenti** fiscalmente a carico all'atto dell'iscrizione **secondo le previsioni degli Accordi vigenti tra le Fonti Istitutive;**

- i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2007 nei confronti dei quali trovino applicazione le disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR di cui all'art.8, comma 7 del "Decreto" e che non abbiano esplicitamente manifestato la loro volontà di adesione, inclusi quelli con le medesime caratteristiche confluiti nel Fondo in forza di accordo tra le Fonti Istitutive;

- coloro i quali risultino comunque iscritti alle sezioni a contribuzione definita dei fondi pensione originari non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti.

Sono iscritti al Fondo in qualità di Beneficiari i percettori di prestazioni pensionistiche.

Hanno facoltà di iscriversi al Fondo:

- i dipendenti dell'ex Banco Popolare scarl in servizio;

- i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 dal Banco BPM S.p.A. **con esclusione di quelli assegnati alla Direzione Generale di Milano o ad unità operative presso le quali non si applica la normativa di secondo livello dell'ex Banco Popolare** secondo gli accordi tra le Fonti Istitutive tempo per tempo vigenti;

- i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2017 da SGS BP S.c. con

esclusione di quelli assegnati a Milano;

- i dipendenti delle Società dell'ex Gruppo Banco Popolare per le quali siano stati stipulati specifici accordi tra le Fonti Istitutive;
- i famigliari a carico degli associati di cui ai precedenti alinea.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 3 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta.

La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

5. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività

2. E' inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere anche le nuove iscrizioni con il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.

~~esclusione di quelli assegnati a Milano;~~

- tutti coloro che siano alle dipendenze di società appartenenti al Gruppo Banco BPM per le quali siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS.;

- i dipendenti delle Società dell'ex Gruppo Banco Popolare per le quali siano stati stipulati specifici accordi tra le Fonti Istitutive;

- i familiari fiscalmente a carico degli iscritti di cui ai precedenti alinea. Le modalità attraverso le quali l'aderente attiva la posizione del familiare a carico sono definite dal Consiglio di amministrazione che regola – con apposito Regolamento - anche, in merito a dette posizioni, l'esercizio dei diritti rivenienti dalla normativa e dallo Statuto vigenti e l'entità minima delle contribuzioni.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede ~~almeno n. 3~~ comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli **aderenti** una adeguata possibilità di scelta.

~~La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.~~

La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività, sono descritti nella Nota informativa.

2. È **inoltre** previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa **tempo per tempo** vigente. **Tale comparto è individuato nella Nota informativa.**

A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al **comma 3.**

3. L'iscritto, all'atto dell'adesione, sceglie una linea in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare tale destinazione nel tempo e di allocare il montante generato anche su più linee.

L'iscritto che dovesse trasferire la propria posizione, maturata presso altro fondo, può allocarla su una o più linee.

4. Le modalità ed i tempi per l'esercizio della facoltà di cui al comma 3 sono stabiliti da apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione che dovrà comunque consentire la modifica di cui al paragrafo precedente almeno una volta l'anno.

5. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle

6. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. ~~e di allocare il montante generato anche su più comparti.~~

In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa.

L'aderente che dovesse trasferire la propria posizione, maturata presso altro fondo, può allocarla su uno o più comparti.

4. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti e/o modificare la scelta relativa all'allocazione dei contributi futuri ~~nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero~~ secondo le modalità ed i tempi per l'esercizio della facoltà di cui al comma 3 stabiliti da apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione che dovrà comunque consentirne la modifica ~~di cui al paragrafo precedente~~ almeno una volta l'anno.

In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

~~In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.~~

NORMA TRANSITORIA

Per il periodo transitorio di assetto patrimoniale comparti, linee e sezioni e facoltà di allocazione del Fondo saranno strutturate secondo le modalità previste dall'Allegato 1) al presente Statuto. I comparti/linee garantite di cui all'Allegato sopracitato sono inoltre destinate ad accogliere, nel caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) e salvo diversa volontà dell'iscritto, la porzione residua del relativo montante non ancora erogata.

Art. 7 – Spese e Servizi necessari al funzionamento

1. L'iscrizione al Fondo non comporta spese se non quelle attinenti alla ripartizione in capo agli iscritti - secondo le modalità e le misure stabilite dal Consiglio di amministrazione - di tutti gli oneri, i gravami, le imposte e le tasse relativi alle attività del Fondo.

2. Il Banco BPM – nel rispetto di quanto definito negli accordi tempo per tempo vigenti:

- assicura il personale e le risorse necessarie a garantire una struttura organizzativa dedicata ed adeguata alle disposizioni in materia tempo per tempo vigenti per lo svolgimento delle attività, oltre alla messa a disposizione di locali ed attrezzature necessari al funzionamento del Fondo;
- assume a proprio carico le spese generali inerenti alla ordinaria amministrazione, con esclusione del servizio di gestione patrimoniale e di banca depositaria.

3. Lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è regolato mediante stipula di un'apposita convenzione di servizio.

L'eventuale attivazione di servizi in outsourcing da parte della Banca è subordinata al coinvolgimento

NORMA TRANSITORIA

~~Per il periodo transitorio di assetto patrimoniale comparti, linee e sezioni e facoltà di allocazione del Fondo saranno strutturate secondo le modalità previste dall'Allegato 1) al presente Statuto. I comparti/linee garantite di cui all'Allegato sopracitato sono inoltre destinate ad accogliere, nel caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) e salvo diversa volontà dell'iscritto, la porzione residua del relativo montante non ancora erogata.~~

Art. 7 - Spese e Servizi necessari al funzionamento

1. L'iscrizione al Fondo non comporta spese se non quelle attinenti alla ripartizione in capo agli iscritti - secondo le modalità e le misure stabilite dal Consiglio di amministrazione - di tutti gli oneri, i gravami, le imposte e le tasse relativi alle attività del Fondo, **alle spese relative alla fase di erogazione delle rendite e per le spese e premi relativi alle prestazioni accessorie.**

2. Il Banco BPM – nel rispetto di quanto definito negli accordi tempo per tempo vigenti:

- assicura il personale e le risorse necessarie a garantire una struttura organizzativa dedicata ed adeguata alle disposizioni in materia tempo per tempo vigenti per lo svolgimento delle attività, oltre alla messa a disposizione di locali ed attrezzature necessari al funzionamento del Fondo;
- assume a proprio carico le spese generali inerenti alla ordinaria amministrazione, con esclusione del servizio di gestione patrimoniale e del **depositario.**

3. Lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è regolato mediante stipula di un'apposita convenzione di servizio.

L'eventuale attivazione di servizi in outsourcing da parte della Banca è subordinata al coinvolgimento

preventivo del "Fondo" per eventuali valutazioni.

4. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 del presente articolo sono riportati in dettaglio nella relazione del Consiglio di amministrazione al Bilancio e la quota imputabile ad ogni Iscritto viene evidenziata nel rendiconto individuale annuale.

5. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.

preventivo del Fondo per eventuali valutazioni.

4. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati in dettaglio nella relazione del Consiglio di amministrazione al Bilancio e la quota imputabile ad ogni Iscritto viene evidenziata nel rendiconto individuale annuale e nella Nota informativa.

5. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.

6. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato:

a) mediante i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando;

b) da qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del "Fondo", accolta e regolamentata dal Consiglio di Amministrazione;

c) da conferimenti derivanti da accordi collettivi aziendali.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori iscritti è stabilita dagli accordi aziendali in misura percentuale secondo i criteri indicati all'Art. 8, comma 2, del Decreto e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l'iscritto determina

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante:

a) il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando;

b) da qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del Fondo, accolta e regolamentata dal Consiglio di Amministrazione;

c) da conferimenti derivanti da accordi collettivi aziendali.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto") e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa,

liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi.

Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dagli accordi aziendali.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).

8. L'iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. Sono consentite contribuzioni derivanti da elargizioni di terzi o altre entrate solamente se preventivamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

10. In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi aziendali, il datore di lavoro è tenuto a

l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi.

Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. Sono consentite contribuzioni derivanti da elargizioni di terzi o altre entrate solamente se preventivamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione

reintegrare la posizione individuale dell'iscritto.

individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto. È alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'iscritto, di cui all'Art. 7, comprensive delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene valorizzata moltiplicando il numero di quote assegnate per il corrispondente valore della quota del comparto a cui si riferiscono.

4. Ai fini del calcolo della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore del patrimonio, e, successivamente della quota, e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun iscritto, con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

~~3. La posizione individuale viene valorizzata moltiplicando il numero di quote assegnate per il corrispondente valore della quota del comparto a cui si riferiscono.~~

La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore del patrimonio e, successivamente della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni

mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del "Decreto", per tutta la durata della fase di accumulo le posizioni individuali non possono essere vincolate, né alienate o cedute sotto forma alcuna, né possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori degli iscritti.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle

mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi dell'articolo 11, comma 10 del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo non possono essere vincolate, né alienate o cedute sotto forma alcuna, né possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori degli iscritti sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'iscritto.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il

predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente

che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle

forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista prestazioni per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso che non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto

forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. **L'aderente**, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. **L'aderente** che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'iscritto, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. **L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del regolamento di cui all'art. 6 comma 3 del periodo minimo di permanenza.**

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'**aderente** può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA,

ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto, il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto senza soluzione di continuità a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Fatta salva l'intangibilità delle posizioni nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria,

11. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può

l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente, che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Fatta salva l'intangibilità delle posizioni nella fase di accumulo, Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può

trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'Art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'Art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'iscritto è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, per perdita dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'Art. 14, comma 5 del Decreto, oppure riscattare parzialmente la posizione: il riscatto può essere esercitato per non più di 3 volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro per un controvalore del montante non inferiore, per ogni singolo riscatto, al 25% della posizione; l'ultima frazione di riscatto dovrà esaurire l'intero montante;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. ~~L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo,~~ può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata, per perdita dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'Art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero parzialmente la posizione;

per un controvalore del montante non inferiore, per ogni singolo riscatto, al 25% della posizione; l'ultima frazione di riscatto dovrà esaurire l'intero montante. Il riscatto parziale può essere esercitato per non più di 3 volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il

Fondo, anche in assenza di contribuzione.

Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta;

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.

l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. ~~L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle~~

condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito Regolamento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto

~~condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.~~

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. **L'aderente** può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati

per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 14 - Prestazioni accessorie

1. Limitatamente a favore degli Associati in servizio presso le aziende del Gruppo con contribuzione personale e aziendale, il Fondo prevede prestazioni accessorie per i casi di premorienza o di sopravvenuta inabilità, riconosciuta dall'Ente Previdenziale preposto, a svolgere qualsiasi attività lavorativa anche conseguente ad aggravamento di preesistente invalidità, secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.

2. I presupposti e le prestazioni, determinati dal Consiglio di amministrazione, sono portati a conoscenza degli Associati nella Nota Informativa.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre, limitatamente a favore degli aderenti in servizio presso le aziende del Gruppo con contribuzione personale e aziendale, inoltre le seguenti prestazioni accessorie in caso di cessazione dal servizio per premorienza o per sopravvenuta inabilità, riconosciuta dall'Ente Previdenziale preposto, a svolgere qualsiasi attività lavorativa anche conseguente ad aggravamento di preesistente invalidità, secondo le previsioni delle fonti istitutive.

2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.

3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota Informativa.

3. L'accesso alle suddette prestazioni è circoscritto ai dipendenti associati al Fondo con contribuzione personale e aziendale.

4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposite convenzioni con imprese assicurative.

5. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione sottoporre a deliberazione dell'Assemblea dei Delegati l'inserimento di ulteriori prestazioni accessorie per gli iscritti, a carico di questi ultimi, delle quali viene data notizia nella Nota Informativa.

6. I costi rivenienti dalle prestazioni previste dal presente articolo sono imputati alle singole posizioni individuali nei modi e nei tempi previsti con delibera del Consiglio di amministrazione.

7. Il Fondo, nel caso di eventi di cui al comma 1 del presente articolo, si attiverà nei confronti della Compagnia assicuratrice per il disbrigo sollecito delle formalità a sostegno dell'Associato stesso o dei suoi aventi causa.

4. L'accesso alle suddette prestazioni è circoscritto ai dipendenti **aderenti** al Fondo con contribuzione personale e aziendale.

5. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposite convenzioni con imprese assicurative.

6. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione sottoporre a deliberazione dell'Assemblea dei Delegati l'inserimento di ulteriori prestazioni accessorie per gli iscritti, a carico di questi ultimi, delle quali viene data notizia nella Nota Informativa.

7. I costi rivenienti dalle prestazioni previste dal presente articolo sono imputati alle singole posizioni individuali nei modi e nei tempi previsti con delibera del Consiglio di amministrazione.

8. Il Fondo, nel caso di eventi di cui al comma 1 del presente articolo, si attiverà nei confronti della Compagnia assicuratrice per il disbrigo sollecito delle formalità a sostegno dell'**aderente** stesso o dei suoi aventi causa.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 15 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
- L'Assemblea Generale;
 - L'Assemblea dei Delegati;
 - Il Consiglio di amministrazione;
 - Il Collegio dei Sindaci;
 - Il Presidente e il Vice Presidente;
 - Il Responsabile;
 - Il Direttore.

Art. 16 – Assemblea Generale – Criteri di costituzione

1. L'Assemblea Generale è costituita dagli Associati ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno quindici giorni.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
- L'Assemblea Generale;
 - L'Assemblea dei Delegati;
 - Il Consiglio di amministrazione;
 - Il Collegio dei Sindaci;
 - Il Presidente e il Vice Presidente;
 - Il Direttore **Generale;**
 - **Le Funzioni fondamentali.**

Art. 15 – Assemblea Generale – Criteri di costituzione

1. L'Assemblea Generale è costituita dagli **iscritti** ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno quindici giorni.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il periodo fissato per l'espressione del voto e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal componente del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di carica.

4. Il Direttore funge da segretario dell'Assemblea; in sua assenza il Presidente nomina, tra gli Associati, un segretario.

5. Di ogni riunione assembleare è redatto un apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

6. La presenza e la votazione in Assemblea sono valide anche se espresse per delega (massimo 1 per votante) o per via elettronica.

7. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea, disponendo per l'ordinato ed efficace svolgimento della stessa.

Art. 17 – Assemblea Generale – Attribuzioni

L'Assemblea Generale:

a) elegge i propri rappresentanti in seno all'Assemblea dei Delegati, secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento allegato al presente Statuto, denominato "Regolamento elettorale";

b) elegge i propri rappresentanti, ex Art. 23, comma 1, e Art. 30, comma 1, in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento allegato al presente Statuto,

2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il periodo fissato per l'espressione del voto e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea **Generale** è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal componente del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di carica.

4. Il Direttore Generale funge da segretario dell'Assemblea Generale; in sua assenza il Presidente nomina, tra gli **iscritti**, un segretario.

5. Di ogni riunione assembleare è redatto un apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

6. La presenza e la votazione in Assemblea sono valide anche se espresse per delega (massimo 1 per votante) o per via elettronica.

7. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea **Generale**, disponendo per l'ordinato ed efficace svolgimento della stessa.

Art. 16 – Assemblea Generale – Attribuzioni

L'Assemblea Generale:

a) elegge i propri rappresentanti in seno all'Assemblea dei Delegati, secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento, allegato al presente Statuto, denominato "Regolamento elettorale", **predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive del presente Statuto.;**

b) elegge i propri rappresentanti, ex Art. 21, comma 1, e Art. 26, comma 1, in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento allegato al presente Statuto,

denominato "Regolamento elettorale";

c) delibera, in seduta straordinaria, lo scioglimento del Fondo in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che ne rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento. La deliberazione è presa con quorum deliberativo qualificato di tre quarti degli iscritti e si svolge con modalità definite in appendice al Regolamento elettorale di cui ai commi precedenti.

Art. 18 – Assemblea Generale – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno ogni tre anni per provvedere alla nomina dei rappresentanti degli Associati in seno al Consiglio di amministrazione, al Collegio dei Sindaci e all'Assemblea dei Delegati, oltre che ai sensi dell'art. 20, c. 2.

Art. 19 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea dei Delegati è formata da 50 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 25 designati a propria rappresentanza dalla Banca e 25 in rappresentanza degli Associati, eletti sulla base del già citato Regolamento Elettorale.

2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal componente del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di carica.

4. Il Direttore funge da segretario dell'Assemblea dei Delegati; in sua assenza il Presidente nomina, tra i Delegati, un segretario.

5. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea dei Delegati,

denominato "Regolamento elettorale";

c) delibera, in seduta straordinaria, lo scioglimento del Fondo in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che ne rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento. La deliberazione è presa con quorum deliberativo qualificato di tre quarti degli iscritti e si svolge con modalità definite in appendice al Regolamento elettorale di cui ai commi precedenti.

Art. 17 – Assemblea Generale – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno ogni tre anni per provvedere alla nomina dei rappresentanti degli **iscritti** in seno al Consiglio di amministrazione, al Collegio dei Sindaci e all'Assemblea dei Delegati, oltre che ai sensi dell'art. 18, c. 8.

Art. 18 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea dei Delegati è formata da 50 componenti, di seguito **denominati** "Delegati", dei quali 25 designati a propria rappresentanza dalla Banca e 25 in rappresentanza degli **iscritti**, eletti sulla base del già citato Regolamento elettorale.

2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal componente del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di carica.

4. Il Direttore **Generale** funge da segretario dell'Assemblea dei Delegati; in sua assenza il Presidente nomina, tra i Delegati, un segretario.

5. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea dei Delegati,

disponendo per l'ordinato ed efficace svolgimento della stessa.

6. Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno essere presenti nel luogo di convocazione, presso il quale sono consentiti gli interventi dei partecipanti.

NORMA TRANSITORIA

Per il primo mandato triennale i componenti in rappresentanza degli Associati sono designati dalle OO.SS.

Art. 20 - Cessazione e decadenza dei componenti l'Assemblea dei Delegati

1. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica all'atto della sua elezione.

2. Se per effetto dei subentri di cui al precedente comma risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originaria Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio l'Assemblea Generale affinché provveda a nuove elezioni.

3. Il delegato assente senza giustificato motivo per due sedute consecutive, e comunque dopo tre assenze consecutive, decade dall'incarico.

disponendo per l'ordinato ed efficace svolgimento della stessa.

6. Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno essere presenti nel luogo di convocazione, presso il quale sono consentiti gli interventi dei partecipanti.

NORMA TRANSITORIA

Per il primo mandato triennale i componenti in rappresentanza degli Associati sono designati dalle OO.SS.

Art. 20 - Cessazione e decadenza dei componenti l'Assemblea dei Delegati

7. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

8. Se per effetto dei subentri di cui al precedente comma risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originaria Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio l'Assemblea Generale affinché provveda a nuove elezioni.

9. Il delegato assente senza giustificato motivo per due sedute consecutive, e comunque dopo tre assenze consecutive, decade dall'incarico.

Art. 21 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria e/o straordinaria.

2. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) ratifica, su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso dei componenti del Collegio dei Sindaci;
- c) delibera sulle azioni di responsabilità contro gli Amministratori e i Sindaci, esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

3. L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione, con le modalità previste dall'art. 42;
- b) fatto salvo quanto previsto dall'art.43.1 e 17 lettera c, e con esclusivo riferimento alle ipotesi di cui all'art. 43 comma 2, delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 22 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente, oppure, in sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, con un preavviso di almeno quindici giorni.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il

Art. 19 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria e/o straordinaria.

2. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) ratifica, su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso dei componenti del Collegio dei Sindaci;
- c) delibera sulle azioni di responsabilità contro gli Amministratori e i Sindaci, esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori;
- d) delibera l'eventuale attribuzione, su proposta del Collegio dei Sindaci, della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

3. L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione, con le modalità previste dall'art. 40;
- b) fatto salvo quanto previsto dall'art.41 e 16 lettera c, e con esclusivo riferimento alle ipotesi di cui all'art. 41 comma 2, delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 20 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, con un preavviso di almeno quindici giorni.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il

luogo e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria è convocata, di norma, almeno due volte all'anno, di cui una entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e una per ricevere informativa sull'andamento della gestione.

4. L'Assemblea dei Delegati deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla metà più uno dei componenti il Consiglio di amministrazione.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% dei delegati di ciascuna componente e delibera a maggioranza; in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti, indipendentemente dal numero degli stessi.

6. L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole almeno tre quarti dei Delegati

7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. A ciascun Delegato non può essere conferita più di una delega.

luogo e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e una per ricevere informativa sull'andamento della gestione.

4. L'Assemblea dei Delegati deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla metà più uno dei componenti il Consiglio di amministrazione.

5. L'Assemblea **dei Delegati** ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% dei delegati di ciascuna componente e delibera a maggioranza; in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti, indipendentemente dal numero degli stessi.

6. L'Assemblea dei Delegati **in seduta** straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea **dei Delegati** delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. A ciascun Delegato non può essere conferita più di una delega.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un pubblico ufficiale.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui all'Art. 20, Art. 21 e ss. del Codice Civile.

Art. 23 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea Generale, in rappresentanza degli associati, e metà nominati dalla Capogruppo, in rappresentanza dei datori di lavoro.

2. L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base del Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.

3. Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e incompatibilità, come disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea dei Delegati ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un pubblico ufficiale.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui all'Art. 20, Art. 21 e ss. del Codice Civile.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea Generale, in rappresentanza degli **iscritti**, e metà nominati dalla Capogruppo, in rappresentanza dei datori di lavoro **associati**.

2. L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base del Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.

3. Tutti **gli Amministratori** devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e incompatibilità, come **definiti** dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. **Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.**

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di **ineleggibilità** o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

NORMA TRANSITORIA

Per il primo mandato triennale il Consiglio di amministrazione viene costituito da 16 componenti di cui metà nominati dal Banco Popolare e metà designati dalle OO.SS.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Alla data di approvazione da parte di Covip dello statuto del Fondo Unico il Consiglio in carica viene immediatamente integrato, fino alla scadenza - per effetto dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 - dello stesso, da consiglieri indicati dalle Parti (all. 3 bis dell'accordo 28 settembre 2016), previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti legali. I componenti del Consiglio di Amministrazione del Fondo Unico, indicati dalle Parti nel citato accordo (all. 3), entreranno in carica, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti legali, alla predetta scadenza.

Nella prima seduta, da tenersi nei giorni immediatamente successivi all'approvazione da parte della commissione di vigilanza, il Consiglio così integrato è tenuto a costituire, al fine di consentire il necessario svolgimento di funzioni istruttorie:

- Un Comitato (di seguito Comitato Fondo Banco), composto dai consiglieri già in carica. Detto Comitato provvederà in via preliminare ed istruttoria ai soli adempimenti amministrativo/contabili ai fini della predisposizione del bilancio 2016 da parte del Consiglio di Amministrazione e conseguente indizione dell'assemblea degli iscritti; il Presidente ed il Vicepresidente del Fondo in carica alla data di approvazione da parte di Covip diverranno rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Comitato Fondo Banco. Le modalità di funzionamento del Comitato sono quelle previste dallo statuto previgente in merito al Consiglio di Amministrazione.

NORMA TRANSITORIA

Per il primo mandato triennale il Consiglio di amministrazione viene costituito da 16 componenti di cui metà nominati dal Banco Popolare e metà designati dalle OO.SS.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Alla data di approvazione da parte di Covip dello statuto del Fondo Unico il Consiglio in carica viene immediatamente integrato, fino alla scadenza - per effetto dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 - dello stesso, da consiglieri indicati dalle Parti (all. 3 bis dell'accordo 28 settembre 2016), previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti legali. I componenti del Consiglio di Amministrazione del Fondo Unico, indicati dalle Parti nel citato accordo (all. 3), entreranno in carica, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti legali, alla predetta scadenza.

Nella prima seduta, da tenersi nei giorni immediatamente successivi all'approvazione da parte della commissione di vigilanza, il Consiglio così integrato è tenuto a costituire, al fine di consentire il necessario svolgimento di funzioni istruttorie:

- Un Comitato (di seguito Comitato Fondo Banco), composto dai consiglieri già in carica. Detto Comitato provvederà in via preliminare ed istruttoria ai soli adempimenti amministrativo/contabili ai fini della predisposizione del bilancio 2016 da parte del Consiglio di Amministrazione e conseguente indizione dell'assemblea degli iscritti; il Presidente ed il Vicepresidente del Fondo in carica alla data di approvazione da parte di Covip diverranno rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Comitato Fondo Banco. Le modalità di funzionamento del Comitato sono quelle previste dallo statuto previgente in merito al Consiglio di Amministrazione.

- Un Comitato (di seguito Comitato Fondo Unico), composto dai consiglieri designati ad integrazione (All. 3 bis all'accordo 28 settembre 2016), incaricato di istruire le attività finalizzate alla piena operatività del Fondo Unico ad esclusione di quelle riservate al Comitato Fondo Banco, di cui al punto precedente. Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato Fondo Unico sono eletti secondo quanto disposto dall'art. 27 del nuovo statuto. Le modalità di funzionamento del Comitato sono quelle previste dal nuovo statuto in merito al Consiglio di Amministrazione.

Nell'esercizio delle rispettive funzioni i Comitati di cui sopra sottopongono le loro proposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione fino alla seduta di approvazione del bilancio 2016, che verrà sottoposto per l'approvazione definitiva all'Assemblea degli associati.

Resta inteso che il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo permangono i medesimi già in carica al momento dell'integrazione del Consiglio, con le attribuzioni di cui all'art. 27 (ivi compresa l'attribuzione della legale rappresentanza).

Al termine dell'assemblea di approvazione del bilancio 2016:

- il Consiglio di Amministrazione già in carica così come integrato ed entrambi i Comitati delegati esauriscono il loro mandato;

- il nuovo Consiglio del Fondo Unico si insedia contestualmente, previa verifica dei requisiti legali, nelle persone comprese nell'elenco All. 3 dell'accordo 28 settembre 2016.

~~Un Comitato (di seguito Comitato Fondo Unico), composto dai consiglieri designati ad integrazione (All. 3 bis all'accordo 28 settembre 2016), incaricato di istruire le attività finalizzate alla piena operatività del Fondo Unico ad esclusione di quelle riservate al Comitato Fondo Banco, di cui al punto precedente. Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato Fondo Unico sono eletti secondo quanto disposto dall'art. 27 del nuovo statuto. Le modalità di funzionamento del Comitato sono quelle previste dal nuovo statuto in merito al Consiglio di Amministrazione.~~

~~Nell'esercizio delle rispettive funzioni i Comitati di cui sopra sottopongono le loro proposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione fino alla seduta di approvazione del bilancio 2016, che verrà sottoposto per l'approvazione definitiva all'Assemblea degli associati.~~

~~Resta inteso che il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo permangono i medesimi già in carica al momento dell'integrazione del Consiglio, con le attribuzioni di cui all'art. 27 (ivi compresa l'attribuzione della legale rappresentanza).~~

~~Al termine dell'assemblea di approvazione del bilancio 2016:~~

~~- il Consiglio di Amministrazione già in carica così come integrato ed entrambi i Comitati delegati esauriscono il loro mandato;~~

~~- il nuovo Consiglio del Fondo Unico si insedia contestualmente, previa verifica dei requisiti legali, nelle persone comprese nell'elenco All. 3 dell'accordo 28 settembre 2016.~~

Art. 24 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno degli Amministratori dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, sarà sostituito:

- dal primo dei non eletti per quanto riguarda i rappresentanti degli Associati;
- da un nuovo nominato dalla Capogruppo.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono, senza indugio, convocare l'Assemblea Generale affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea Generale da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano a quattro riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 25 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea Generale o all'Assemblea dei Delegati.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;

Art. 22 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, sarà sostituito:

- dal primo dei non eletti per quanto riguarda i rappresentanti degli iscritti;
- da un nuovo nominato dalla Capogruppo.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono, senza indugio, convocare l'Assemblea Generale affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea Generale da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a quattro riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 23 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea Generale o all'Assemblea dei Delegati.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;

<p>b) nomina il Direttore ai sensi del successivo art. 29 nonché il Responsabile di cui al successivo art. 28, che restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati;</p>	<p>- nomina il Direttore Generale ai sensi del successivo art. 29 che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati;</p>
<p>c) accerta il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in capo ai Consiglieri di Amministrazione, ai Sindaci, al Direttore ed al Responsabile del Fondo;</p>	<p>- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;</p>
<p>d) svolge le funzioni previste dal Decreto Artt. 6 e 7;</p>	<p>- svolge le funzioni previste dal Decreto Artt. 6 e 7;</p>
<p>e) individua le linee di indirizzo della gestione, la relativa politica di investimento e dispone la loro eventuale variazione;</p>	<p>- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;</p>
<p>f) delibera i conferimenti di eventuali mandati gestori a uno o più operatori specializzati;</p>	<p>- delibera i conferimenti di eventuali mandati gestori a uno o più operatori specializzati;</p>
<p>g) delibera sulle operazioni mobiliari, societarie e immobiliari relative al patrimonio gestito direttamente;</p>	<p>- delibera sulle operazioni mobiliari, societarie e immobiliari relative al patrimonio gestito direttamente;</p>
<p>h) cura il corretto svolgimento delle competenze di carattere contabile e di rendicontazione, alla definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio;</p>	<p>- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;</p>
<p>i) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, ne assicura l'informativa periodica e assume ogni determinazione eventualmente necessaria in ordine al rapporto medesimo;</p>	<p>- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;</p>
<p>j) delibera i Regolamenti sulle Anticipazioni e su tutti gli altri Regolamenti che non siano di competenza dell'Assemblea Generale, o dell'Assemblea dei delegati o delle Fonti Istitutive;</p>	<p>- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;</p>
<p>k) ha facoltà di costituire commissioni e/o comitati consiliari, a rappresentanza paritetica, per specifiche materie o attività;</p>	<p>- ha facoltà di costituire commissioni e/o comitati consiliari, a rappresentanza paritetica, per specifiche materie o attività;</p>
<p>l) delibera l'istituzione e nomina i componenti della Funzione Finanza e di una Funzione di controllo interno;</p>	<p>- delibera l'istituzione e nomina i componenti della Funzione Finanza e di una Funzione di controllo interno e dell'eventuale Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo 8.06.2001 n. 231;</p>
<p>m) delibera le modifiche statutarie</p>	<p>- delibera le modifiche statutarie che</p>

che si rendessero necessarie al fine di adeguare lo Statuto a intervenute prescrizioni normative e della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ed agli accordi tra le Fonti Istitutive, portandole a conoscenza dell'Assemblea dei delegati alla prima occasione utile;

n) ha l'obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

o) redige il bilancio e la relazione illustrativa.

si rendessero necessarie al fine di adeguare lo Statuto a sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP a intervenute prescrizioni normative e della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, agli accordi tra le Fonti Istitutive, portandole a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima occasione utile;

- ha l'obbligo di riferire alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

- redige il bilancio e la relazione illustrativa;

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;

- definisce la politica di remunerazione;

- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;

- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

- definisce i piani d'emergenza;

- effettua la valutazione interna del rischio;

- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;

- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

- delibera i Regolamenti sulle Anticipazioni e su tutti gli altri Regolamenti che non siano di competenza dell'Assemblea Generale, o dell'Assemblea dei delegati o delle Fonti Istitutive.

NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è impegnato, nell'interesse degli iscritti, a procedere, su parere favorevole delle Fonti Istitutive, a successivi accorpamenti tra le sezioni dei comparti/delle linee di investimento da concludersi entro il primo mandato, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti. Tali accorpamenti tra le sezioni potranno essere realizzati solo in caso di parere favorevole delle Fonti Istitutive.

L'indicazione di durata "triennale" relativa al primo mandato del Consiglio di Amministrazione del Fondo Unico di Gruppo, così come dei delegati in Assemblea e dei componenti il collegio sindacale, designati dalle parti istitutive per il primo mandato - che avrà inizio successivamente all'approvazione del bilancio 2016 - deve intendersi come termine massimo, naturalmente limitato al tempo strettamente necessario al completamento del progetto di cui al punto precedente. All'esaurimento del mandato prima di detto termine massimo triennale, si costituiranno i nuovi organi del fondo secondo le procedure e le composizioni ordinarie, procedendo pertanto all'elezione delle componenti elettive.

Art. 26 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti dello stesso, con preavviso non inferiore a tre giorni. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di 24 ore.
2. Il Consiglio si riunisce almeno 5 volte l'anno.
3. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sei Consiglieri, di cui tre rappresentanti degli associati e tre rappresentanti aziendali; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei

NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è impegnato, nell'interesse degli iscritti, a procedere, su parere favorevole delle Fonti Istitutive, a successivi accorpamenti tra le sezioni dei comparti/delle linee di investimento da concludersi entro il primo mandato, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti. Tali accorpamenti tra le sezioni potranno essere realizzati solo in caso di parere favorevole delle Fonti Istitutive.

L'indicazione di durata "triennale" relativa al primo mandato del Consiglio di Amministrazione del Fondo Unico di Gruppo, così come dei delegati in Assemblea e dei componenti il collegio sindacale, designati dalle parti istitutive per il primo mandato - che avrà inizio successivamente all'approvazione del bilancio 2016 - deve intendersi come termine massimo, naturalmente limitato al tempo strettamente necessario al completamento del progetto di cui al punto precedente. All'esaurimento del mandato prima di detto termine massimo triennale, si costituiranno i nuovi organi del fondo secondo le procedure e le composizioni ordinarie, procedendo pertanto all'elezione delle componenti elettive.

Art. 24 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con comunicazione scritta a sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti dello stesso, con preavviso non inferiore a tre giorni. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di 24 ore.
2. Il Consiglio si riunisce almeno 5 volte l'anno.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno sei Consiglieri, di cui tre rappresentanti degli iscritti e tre rappresentanti aziendali; le deliberazioni sono assunte a

presenti; in caso di parità di voti la deliberazione risulta non assunta.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

7. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 2391, comma 1, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

8. Le funzioni svolte dai componenti del Consiglio di amministrazione, dal Direttore e dal Responsabile sono a titolo gratuito.

NORMA TRANSITORIA

Per il primo mandato triennale, in deroga al comma 3, le riunioni sono valide con la presenza di almeno otto Consiglieri, di cui quattro

maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione risulta non assunta.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

7. Nei confronti degli Amministratori **trovano applicazione** le disposizioni di cui agli Artt. 2391, ~~comma 1,~~ 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, **2396** e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

8. Il Consiglio di amministrazione ha **la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.**

9. Le funzioni svolte dai componenti del Consiglio di amministrazione e dal Direttore Generale sono a titolo gratuito.

NORMA TRANSITORIA

Per il primo mandato triennale, in deroga al comma 3, le riunioni sono valide con la presenza di almeno otto Consiglieri, di cui quattro

rappresentanti degli associati e quattro rappresentanti aziendali; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione risulta non assunta.

~~rappresentanti degli associati e quattro rappresentanti aziendali; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione risulta non assunta.~~

Art. 27 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti con maggioranza del 75% dei componenti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i componenti nominati dalla Capogruppo e quelli nominati dagli Associati.

2. La rappresentanza legale del Fondo, in giudizio e di fronte agli iscritti ed ai terzi, spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

3. Il Presidente del Fondo assolve alle previsioni dello Statuto e della normativa tempo per tempo vigente, ed in particolare gli competono gli obblighi di trasmissione alla Covip di ogni variazione delle norme statutarie e dei regolamenti da esse demandati, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

4. In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 28 – Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del “Fondo” è nominato dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza di almeno il 75% dei componenti del Consiglio su proposta della Capogruppo.

2. Il Responsabile del “Fondo” deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non deve trovarsi in situazioni di ineleggibilità e incompatibilità come disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo

Art. 25 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti con maggioranza del 75% dei componenti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i componenti nominati dalla Capogruppo e quelli eletti dagli Iscritti.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio e di fronte agli iscritti ed ai terzi, e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

3. Il Presidente del Fondo assolve alle previsioni dello Statuto e della normativa tempo per tempo vigente, ed in particolare gli competono gli obblighi di trasmissione alla Covip di ogni variazione delle **fonti istitutive**, delle norme statutarie e dei regolamenti da esse demandati, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

4. In caso di impedimento del Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

al Responsabile del “Fondo” dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del “Fondo” opera in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del codice civile.

6. Spetta in particolare al Responsabile:

- verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli Iscritti, nel rispetto della normativa e delle disposizioni dello Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli Iscritti;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.

7. Il Responsabile ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

8. Il Responsabile partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 29 – Direttore del Fondo

1. Il Direttore del “Fondo” è nominato dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza di almeno il 75% dei componenti del Consiglio su proposta della Capogruppo.

2. Il Direttore del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità come definiti dalla normativa vigente per la figura del Responsabile del Fondo.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Direttore del Fondo assolve alla funzione di segretario del Consiglio di amministrazione e di responsabile amministrativo del Fondo.

6. Spetta in particolare al Direttore del Fondo:

a. dare esecuzione, direttamente o per il tramite di strutture interne od esterne, alle delibere del Consiglio di amministrazione ed esercitare ogni potere conferitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio;

b. organizzare i supporti amministrativi del Fondo e intrattenere i rapporti con gli outsourcers o le controparti con contratto convenzionale.

7. Il Direttore del Fondo, in qualità di responsabile amministrativo, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria del Fondo disponendo delle risorse a lui messe a disposizione per perseguire i fini statutari nel rispetto della normativa vigente.

8. Il Direttore del Fondo partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 30 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, di cui la metà eletta dagli Associati e l'altra metà nominata dalla Capogruppo, fra questi ultimi un componente avrà le funzioni di Presidente del Collegio.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente all'elezione dei componenti del

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti di cui la metà eletta dall'Assemblea Generale e l'altra la metà nominata dalla Capogruppo in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente all'elezione dei componenti del

Consiglio di amministrazione con le modalità di cui al Regolamento Elettorale.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e incompatibilità, come disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

5. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

6. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

NORMA TRANSITORIA

Per il primo mandato triennale il Collegio dei Sindaci viene costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti di cui metà designati dalle OO.SS. e l'altra metà dalla Capogruppo; fra questi ultimi un componente avrà le funzioni di Presidente del Collegio.

Consiglio di amministrazione con le modalità di cui al Regolamento Elettorale.

3. **Tutti i Sindaci** devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e **trovarsi in assenza** di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. **Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.**

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea **dei Delegati** convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.

7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

9. **Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente fra i nominati dalla Capogruppo in rappresentanza dei datori di lavoro associati.**

NORMA TRANSITORIA

~~Per il primo mandato triennale il Collegio dei Sindaci viene costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti di cui metà designati dalle OO.SS. e l'altra metà dalla Capogruppo; fra questi ultimi un componente avrà le funzioni di Presidente del Collegio.~~

**Art. 31 – Collegio dei Sindaci –
Attribuzioni**

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. La funzione di revisione legale dei conti è attribuita dall'Assemblea dei Delegati ad una società di revisione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci.

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'Art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

**Art. 27 - Collegio dei Sindaci –
Attribuzioni**

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea dei Delegati. ~~su proposta motivata del Collegio dei Sindaci.~~ Il Collegio formula all'Assemblea dei Delegati una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.

3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 32 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno 6 volte l'anno. Nel corso della prima riunione i suoi componenti ne eleggono il Presidente, a maggioranza, tra quelli nominati dalla Capogruppo.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'Assemblea e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee (Assemblea o Assemblea dei Delegati) consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'Art. 2407 del Codice Civile.

Art. 28 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno 6 volte l'anno. Nel corso della prima riunione i suoi componenti ne eleggono il Presidente, a maggioranza, tra quelli nominati dalla Capogruppo.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'Assemblea Generale e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee (Assemblea **Generale** o Assemblea dei Delegati) consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e **2407 del Codice Civile**.

9. Gli emolumenti erogati al Collegio dei Sindaci sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e ratificati dall'Assemblea dei Delegati.

10. Ai Sindaci dipendenti dalla Banca saranno garantiti permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 – Direttore del Fondo

1. Il Direttore del "Fondo" è nominato dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza di almeno il 75% dei componenti del Consiglio su proposta della Capogruppo.

2. Il Direttore del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente per la figura del Responsabile del Fondo.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

9. Gli emolumenti erogati al Collegio dei Sindaci sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e ratificati dall'Assemblea dei Delegati.

~~10. Ai Sindaci dipendenti dalla Banca saranno garantiti permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.~~

Art. 29 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione con maggioranza di almeno il 75% dei componenti del Consiglio su proposta della Capogruppo.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, valutazioni e analisi in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa ~~tempo per tempo~~ vigente.

4. ~~La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità~~ comportano la decadenza dall'incarico.

~~5. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.~~

5. Il Direttore del Fondo assolve alla funzione di segretario del Consiglio di amministrazione e di responsabile amministrativo del Fondo.

6. Spetta in particolare al Direttore del Fondo:

a. dare esecuzione, direttamente o per il tramite di strutture interne od esterne, alle delibere del Consiglio di amministrazione ed esercitare ogni potere conferitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio;

b. organizzare i supporti amministrativi del Fondo e intrattenere i rapporti con gli outsourcers o le controparti con contratto convenzionale.

7. Il Direttore del Fondo, in qualità di responsabile amministrativo, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria del Fondo disponendo delle risorse a lui messe a disposizione per perseguire i fini statutari nel rispetto della normativa vigente.

8. Il Direttore del Fondo partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il Direttore **generale** del Fondo assolve alla funzione di segretario del Consiglio di amministrazione e di responsabile amministrativo del Fondo.

~~6. Spetta in particolare al Direttore generale del Fondo:~~

~~a) dare esecuzione, direttamente o per il tramite di strutture interne od esterne, alle delibere del Consiglio di amministrazione ed esercitare ogni potere conferitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio;~~

~~b) organizzare i supporti amministrativi del Fondo e intrattenere i rapporti con gli outsourcers o le controparti con contratto convenzionale.~~

~~7. Il Direttore del Fondo, in qualità di responsabile amministrativo, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria del Fondo disponendo delle risorse a lui messe a disposizione per perseguire i fini statutari nel rispetto della normativa vigente.~~

6. Il Direttore del Fondo partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 30 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna

riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 33 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente e con onere a carico del Fondo ovvero gestite in forma diretta.

2. Ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lettere d ed e del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dal DM 166/2014.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della Covip.

5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 31 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e con onere a carico del Fondo, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, ovvero gestite in forma diretta.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, di quelli posti dal DM 166/2014.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

~~5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.~~

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la

delle disposizioni emanate al riguardo dalla Covip.

Art. 34 - Banca depositaria

1. Ove previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, le risorse del Fondo saranno depositate presso una "banca depositaria", abilitata all'esercizio dell'attività secondo le disposizioni di legge, sulla base di apposite convenzioni e con onere a carico del Fondo.

2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

3. Gli Amministratori e i Sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Covip sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 35 - Conflitti di interesse e incompatibilità

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse e di incompatibilità, con specifico riferimento alle previsioni di cui al DM 166/2014.

verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 32 - Depositario

1. Ove previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario") sulla base di apposite convenzioni e con onere a carico del Fondo.

2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.

3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 33 - Conflitti di interesse e incompatibilità

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse e di incompatibilità adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente, con specifico

2. Il Fondo adotta i relativi regolamenti atti a garantire la rigida e rigorosa applicazione delle normative vigenti a tal riguardo.

3. Le deliberazioni relative ad operazioni comportanti conflitto di interesse sono prese a maggioranza qualificata secondo le modalità previste dal documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse tempo per tempo vigente.

4. Le cariche di Consigliere di Amministrazione, componente del Collegio dei Sindaci e componente dell'Assemblea dei Delegati sono tra loro incompatibili.

Art. 36 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli iscritti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli iscritti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

3. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti – in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 - sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

4. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta

riferimento alle previsioni di cui al DM 166/2014.

2. Il Fondo adotta i relativi regolamenti atti a garantire la rigida e rigorosa applicazione delle normative vigenti a tal riguardo.

3. Le deliberazioni relative ad operazioni comportanti conflitto di interesse sono prese a maggioranza qualificata secondo le modalità previste dal documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse tempo per tempo vigente.

2. Le cariche di Consigliere di Amministrazione, componente del Collegio dei Sindaci e componente dell'Assemblea dei Delegati sono tra loro incompatibili.

Art. 34 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo ~~spetta~~ cura ~~fe~~ la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il **depositario**;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali **degli aderenti**;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni **periodiche** agli **aderenti** e ai **beneficiari**;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti – in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 - sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. ~~Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta~~

misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

5. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli Iscritti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 37 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla Covip.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip.

Art. 38 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la

misure. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli iscritti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 35 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 36 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione generale sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Collegio dei Sindaci, può essere richiesto dal Consiglio di Amministrazione il giudizio di un revisore esterno.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione degli Amministratori, la relazione dei Sindaci e quella di

sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea dei Delegati, affinché gli iscritti possano prenderne visione.

revisione legale sono depositati in copia presso la sede **legale** del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea dei Delegati, affinché gli iscritti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Art. 39 – Modalità di adesione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo per il caso di conferimento tacito, l'iscrizione al Fondo:

a) avviene mediante presentazione di apposita domanda, sottoscritta e compilata in ogni sua parte;

b) deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente;

c) prevede la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione

d) viene confermata all'iscritto mediante apposita lettera attestante la data di iscrizione.

2. L'iscritto è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

3. L'adesione è formulata su apposito modulo presentato dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; lo stesso contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

4. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro degli Associati, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Art. 37 - Modalità di adesione

~~1. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo per il caso di conferimento tacito,~~

L'adesione al Fondo avviene mediante **sottoscrizione di apposita domanda, di apposito modulo di adesione**, sottoscritto e compilato in ogni sua parte.

L'adesione è preceduta dalla consegna dello Statuto e della **documentazione informativa** prevista dalla normativa **tempo per tempo** vigente.

2. **All'atto dell'adesione il Fondo** verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. **L'aderente** è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. **La domanda di adesione è presentata dal lavoratore** direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, **dei Centri di assistenza fiscale (CAF)** e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti

sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'iscritto l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli iscritti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

d) viene confermata all'iscritto mediante apposita lettera attestante la data di iscrizione.

9. L'adesione viene confermata all'aderente mediante apposita lettera attestante la data di iscrizione.

NORMA TRANSITORIA

Durante il periodo transitorio di assetto patrimoniale, le nuove iscrizioni dovranno confluire nella rispettiva sezione corrispondente al Fondo Originario di riferimento, individuato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 dell'accordo quadro 11.4.2012, richiamato dal punto 2 del verbale di accordo 28.03.2013 in materia di previdenza complementare.

Art. 40 - Trasparenza nei confronti degli Iscritti

1. Il Fondo mette a disposizione degli Iscritti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art. 13, comma 2, il Documento sulla Politica degli Investimenti e tutte le altre informazioni utili agli iscritti secondo quanto previsto dalle disposizioni Covip in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della Covip, viene resa disponibile annualmente all'iscritto una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 41 - Comunicazioni e reclami

Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli iscritti nella Nota informativa.

NORMA TRANSITORIA

~~Durante il periodo transitorio di assetto patrimoniale, Sino alla permanenza delle Sezioni separate,~~

Le nuove iscrizioni dovranno confluire nello specifico Ambito individuato dai criteri stabiliti dalle Fonti Istitutive.

~~rispettiva sezione corrispondente al Fondo Originario di riferimento, individuato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 dell'accordo quadro 11.4.2012, richiamato dal punto 2 del verbale di accordo 28.03.2013 in materia di previdenza complementare.~~

Art. 38 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli iscritti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli iscritti le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 39 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 42 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria e sottoposte all'approvazione della Covip.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip,

e le porta a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 43 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di Legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all' Art. 1

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla Covip tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 40 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Delegati **in seduta** straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. **Le modifiche di cui al comma 2** sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile **e trasmesse alla COVIP.**

Art. 41 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Generale **in seduta** straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea dei Delegati **in seduta** straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea dei Delegati **in seduta** straordinaria definisce gli adempimenti necessari, **stabilendone modalità e termini**, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei **beneficiari e procede** alla nomina di uno o più liquidatori,

conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 44 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATI

Allegato 1) Sezioni del Fondo;
Allegato 2) Regolamento Elettorale.

determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 42 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa **tempo per tempo** vigente.

ALLEGATI

~~Allegato 1) Sezioni del Fondo;~~
Allegato **1)** Regolamento Elettorale.